

Cos'è

L'**indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL"** è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

A chi è rivolta

L'indennità DIS-COLL spetta ai **collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto**, agli **assegnisti** e ai **dottorandi di ricerca con borsa di studio** che hanno perso involontariamente l'occupazione e che sono **iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** presso l'INPS.

L'indennità **non spetta**, invece, a:

- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;
- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La DIS-COLL decorre:

- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla **metà dei mesi di contribuzione** presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di **sei mesi**.

Qualora sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL, non saranno computati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.

La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla **contribuzione figurativa**.

QUANTO SPETTA

L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro per il 2019 (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell'anno precedente). È, invece, pari al 75% dell'importo di 1.221,44 euro per il 2019, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.221,44 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all'importo di 1.221,44 euro.

Per il 2019 l'importo massimo mensile non può superare i 1.328,76 euro.

A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

L'indennità viene corrisposta mediante:

- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

DECADENZA

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall'attività stessa;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l'indennità DIS-COLL;
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015). In caso di inosservanza degli obblighi, è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150).

Domanda

REQUISITI

Nel 2019 è stata introdotta una novità in ordine al **requisito contributivo** necessario per l'accesso alla prestazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai **sogetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata**, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- **stato di disoccupazione** al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- almeno **un mese di contribuzione**, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica **entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione**, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.

Se nei 68 giorni si verifica un evento di **maternità** o di **degenza ospedaliera** indennizzabili, il termine rimane sospeso per l'intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Altre informazioni

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l'Impiego.

Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda DIS-COLL. Tale domanda equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e viene trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL (articolo 4, d.lgs. 150/2015) ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Per la stipula del patto di servizio personalizzato, il disoccupato che ha presentato la domanda DIS-COLL è tenuto a contattare il Centro per l'Impiego entro i successivi 15 giorni.

ACCERTAMENTO DELL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Per accedere alla DIS-COLL è necessario anche essere **iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** e non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per l'accertamento di tale requisito occorre verificare l'**aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata** che:

- per il 2015 è 30,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva a tale Gestione e 23,50% per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- per il 2016 è 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e 24% per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 l'aliquota applicata è pari al 32,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e al 24% per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- per il periodo dal 1° luglio 2017 l'aliquota applicata per il calcolo della contribuzione è del 32,72%, cui deve aggiungersi l'ulteriore aliquota dello 0,51%, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie è del 24%;
- infine, per gli anni 2018 e 2019 è pari al 34,23%, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva DIS-COLL dello 0,51%, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è pari al 33,72%. Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie è pari al 24%.

Va precisato che il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca e altra attività lavorativa, quale, ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato.

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ

Se il beneficiario dell'indennità si rioccupa con **contratto di lavoro subordinato** di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa. La **sospensione** opera d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.

Il beneficiario dell'indennità che intraprenda o sviluppi un'**attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata** deve **comunicare all'INPS entro 30 giorni** dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre da questa attività.

Qualora dallo svolgimento di tali attività derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore a 4.800 euro per lavoro autonomo e a 8.145 euro per lavoro parasubordinato (detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), l'indennità è ridotta dell'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e il termine finale di godimento dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno.

Il beneficiario della DIS-COLL può svolgere prestazioni di **lavoro occasionale** nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro

annui. Entro questi limiti il beneficiario non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante dalla questa attività.

DIS-COLL E TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA

Gli **eventi di malattia** insorti durante il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio e proseguiti oltre la cessazione di quest'ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto **non determinano slittamento o sospensione** del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della stessa ([circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76](#)).

NORMATIVA

L'articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per il 2015, l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo), attraverso la modifica e integrazione dell'articolo 15 del d.lgs. 22/2015, ha stabilizzato la misura, estendendola dal 1° luglio 2017 anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.